



COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE’

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.25 DEL 19/12/2018

Ricognizione ordinaria delle Società partecipate ai sensi del vigente art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di dicembre, nella sala consiliare Comunale, alla convocazione in sessione Straordinaria Urgente disposta dal Presidente-Sindaco per le ore quattordici e minuti trenta, è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge e risultano all’appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. GIROD Alessandro - Sindaco	Sì
2. FAVRE Lydia - Vice Sindaco	Sì
3. MODINA Daniele - Consigliere	Giust.
4. PEROLINI Giulia - Consigliere	Sì
5. RIAL Dario - Consigliere	Sì
6. RIAL Oscar - Consigliere	Sì
7. SQUINOBAL Alice - Consigliere	Giust.
8. THEDY Laura Tecla Elsa - Consigliere	Giust.
9. VIGANO' Paolo Maria - Consigliere	Sì
10. VINCENT Pietro - Consigliere	Giust.
11. WELF Pietro - Consigliere	Sì

Assegnati n. 11 In carica n. 11. Presenti n. 7. Assenti giustificati n. 4. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale presiede il Signor GIROD Alessandro nella sua qualità di Sindaco; partecipa il Segretario Ferruccio PARISIO. La seduta è pubblica. Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

N. 25 del 19/12/2018

Oggetto: Ricognizione ordinaria delle Società partecipate ai sensi del vigente art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Il Consiglio Comunale

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, della legge 7 agosto 2015, n. 124, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e in particolare:

- l'articolo 20, comma 1, "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.";
- l'articolo 20, comma 2 del T.U.S.P. "I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4"
- l'articolo 20 comma 3 "I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."

Viste:

- la propria deliberazione n. 23 del 10.10.2014 avente ad oggetto "Ricognizione delle società partecipate dal Comune ai sensi dell'articolo 3, comma 28 della Legge 244/2007";
- la propria deliberazione n. 30 del 04/08/2015 avente ad oggetto "Determinazioni in merito al piano di razionalizzazione delle società partecipate (Articolo 1 comma 612 Legge 190/2014)";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 23.05.2016 avente ad oggetto "Approvazione relazione sui risultati conseguiti al piano di razionalizzazione delle società partecipate";
- la propria deliberazione n. 17 del 13.06.2016 avente ad oggetto "Approvazione relazione sui risultati conseguiti al piano di razionalizzazione delle società partecipate";
- la propria deliberazione n. 21 del 29.09.2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione partecipazione possedute. Individuazione partecipazione da alienare. Determinazioni per alienazione." con la quale il Consiglio ha deliberato:
 1. "Approvare, quale aggiornamento del piano di razionalizzazione già adottato con propria deliberazione n. 30/2015, la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal **Comune di Gressoney-La-Trinité**, comprendente la ricognizione di tutte le partecipazioni alla data del 23 settembre 2016, come da documento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
 2. Dare atto che, dalle risultanze della ricognizione effettuata, questo Ente ha partecipazioni nelle seguenti Società:
 - I.N.V.A. S.p.A.;
 - Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop..
 - Monterosa S.p.A.
 3. Ritenere, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, dalle considerazioni esposte in premessa e di quanto indicato nella relazione con allegate tabelle ricognitive, che le partecipazioni nelle Società relative all'I.N.V.A. S.p.A., Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop e Monterosa S.p.A., possano essere mantenute.
 4. Trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune
 5. L'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione è comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, convertito in legge 114/2014, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, D.Lgs. 100/2017, a cura del servizio finanziario, nei termini stabiliti dalla Legge."
 6. Copia della presente deliberazione è inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, D.Lgs. 100/2017 a cura del servizio finanziario, nei termini stabiliti dalla Legge.

Atteso che, ai sensi del predetto T.U.S.P.,

- le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. (cfr. art. 4, c.1);
- fermo restando quanto sopra indicato, le pubbliche amministrazioni possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero:
 - a) "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
 nonché al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;
- ai sensi dell'articolo 26 del T.U.S.P., comma 12-quater, per le società di cui all'articolo 4, comma 7, (partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili), solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto stesso;
- la revisione ordinaria è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 5, c.4, T.U.S.P.

Richiamato l'art.26, comma 11, del D.Lgs n.175/2016 il quale recita *"Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'art.24, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"*.

Dato atto

- che i provvedimenti di analisi dell'assetto complessivo delle società e della predisposizione di piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e comunicati alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, attraverso l'applicativo *"Partecipazioni"* del Dipartimento del tesoro;
- che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017, l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014. Le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo. In sintesi, attraverso l'applicativo *"Partecipazioni"* del Portale Tesoro sono acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica (informazioni in formato elaborabile contenute nei provvedimenti, nonché il documento approvato), sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti.

Dato atto che il Comune di Gressoney-La-Trinité rientra tra le amministrazioni pubbliche elencate all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 ed è, pertanto, tenuto ad osservare la sopra citata disciplina.

Rilevato che, a seguito dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2017, invariate alla data della presente, istruito dagli uffici competenti in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, e nel dettaglio:

COMUNE di GRESSONEY-LA-TRINITE'

MONTEROSA S.p.A.
CF 00627050073
0,51%

IN.VA. S.p.A.
CF 00521690073
0,0098%

CELVA
CF 00665740072
1,19%



PILA S.p.A.
CF 00035130079
0,000192% quota
amministrazione comunale

**Consorzio Sviluppo Turismo
comprensorio Gressoney
Monterosa**
CF 01042640076
0,001071% quota

è emerso che le partecipazioni dell'Ente sono ammesse dal dettato legislativo vigente, come evidenziato nell'allegata relazione tecnica al presente a farne parte integrante e sostanziale e pertanto l'Ente non è tenuto a intraprendere alcuna attività di razionalizzazione, fusione o soppressione delle medesime.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi.

Richiamate:

- la nota dell'IN. VA S.p.A. n. 10439/2018 del 29.10.2018, acquisita al protocollo dell'ente in data 29/10/2018 n. 5555, avente ad oggetto "Ricognizione ordinaria delle società partecipate di cui all'articolo 20 del D.Lgs 175/2016 (e s.m.i.) e aggiornamento dati trasparenza" con la quale ha trasmesso la scheda contenente informazioni sulla società partecipata;
- la nota del CELVA n. 3293 del 28/11/2018, acquisita al protocollo dell'ente in data 29/11/2018 al n. 6138, avente ad oggetto "Dati per la compilazione della scheda di rilevazione per la ricognizione delle società partecipate - articolo 20 del D.Lgs 175/2016." con la quale il consorzio trasmetteva la propria scheda di rilevazione;
- la nota del CELVA n. 3403 del 05/12/2018, acquisita al protocollo dell'ente in data 06.12.2018 al n. 6278, avente ad oggetto "Dati per la compilazione della scheda di rilevazione per la ricognizione delle società partecipate - articolo 20 del D.Lgs 175/2016. Integrazione nota n. 3293 del 28/11/2018" con la quale il Consorzio trasmetteva la propria scheda di rilevazione aggiornata nonché la scheda per la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti e il formato del provvedimento per l'anno 2017;
- l'email del CELVA del 07/12/2018, acquisita al protocollo dell'ente in data 10/12/2018 al n. 6337, con la quale si comunicava che: "con riferimento alla nostra nota del 5 dicembre 2018, prot. 3403/2018, si segnala che alla pagina 6 della scheda "FORMATO DEL PROVVEDIMENTO" deve essere selezionata dal menù a tendina la voce "Controllo congiunto per effetto di norme statutarie". Le schede utili ai fini della ricognizione ordinaria sono disponibili sul sito web del CELVA, nella sezione Società partecipate. All'interno della stessa sezione saranno disponibili a breve anche i dati relativi alla società IN.VA. S.p.A."
- la nota dell'IN.VA n. 12149/2018 del 10/12/2018, acquisita al protocollo dell'ente in data 11/12/2018 al n. 6383, avente ad oggetto "Ricognizione ordinaria delle società partecipate di cui all'articolo 20 del D.Lgs 175/2016 (e s.m.i.) - invio schede compilate e traccia provvedimento da adottare" con la quale la Società trasmetteva la propria scheda di rilevazione aggiornata nonché la scheda per la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti e il formato del provvedimento per l'anno 2017;

- l'email della Monterosa S.p.A. del 19/12/2018, acquisita al protocollo dell'ente in data 19/12/2018 al n. 6602, con la quale la società trasmetteva in allegato la propria scheda rilevazione;
- la nota del CELVA n. 3501 del 13/12/2018, acquisita al protocollo dell'ente 13.12.2018 al n. 6483, avente ad oggetto "relazione sulla forma societaria rispetto alle ulteriori possibili forme per la gestione delle attività inerenti ai servizi attribuiti al CELVA, di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 6/2014.
- l'email di PILA S.p.A., del 18/12/2018 al n. 4316, con la quale trasmetteva lo schema riepilogativo delle indicazioni riferite alla società utili per la redazione della scheda di rilevazione dei dati;
- l'email del Consorzio Gressoney Monterosa del 19/12/2018, con la quale la Società trasmetteva la propria scheda per la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti e il formato del provvedimento per l'anno 2017;

Visti:

- Lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28.09.2001 e rivisto da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.03.2015;
- Il bilancio di previsione e il documento di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018 - 2020, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 19/03/2018 e le successive modifiche (D.C. 9/28.05.2018, D.G. 33/11.06.2018, D.C. 13/06.08.2018, D.C. n. 18/21.09.2018; D.C. n. 20/08.10.2018 e D.C. n. 21/26.11.2018);
- Il piano esecutivo di gestione e della performance per il triennio 2018/2020, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 19.03.2018 e le successive modifiche (D.G. 34/11.06.2018, D.C. 45/06.08.2018, D.G. 48/24.09.2018, D.G. 49/08.10.2018 e D.G. n. 61/26.11.2018);
- La deliberazione della Giunta comunale n. 12 in data 19/03/2018 di assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge regionale 07.12.1998, n. 54 e s.m.i. delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile ai fini di programmazione per il triennio 2018 - 2020;
- Il regolamento comunale di contabilità vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 06.08.2018;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*".

Considerato pertanto che esistono gli elementi utili a rappresentare la necessità del mantenimento della partecipazione alle sopra indicate società.

Ritenuto il permanere dei presupposti per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni azionarie, dal momento che le sopracitate società.

Preso atto che il Comune non deve procedere ad alcuna alienazione né all'adozione di alcuna misura di razionalizzazione.

Specificato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato agli Organi competenti ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs n. 175/2016.

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs n. 267/2000, ed art.10 del D.Lgs n.175/2016.

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, responsabile del servizio finanziario, ha dichiarato l'ininfluenza del parere di regolarità contabile, ex articolo 5 comma 1, lett. B) del Regolamento comunale
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'articolo 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*".

Con votazione palese unanime

d e l i b e r a

1. Approvare, la ricognizione ordinaria delle società partecipate ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs 175/2016, alla data del 31.12.2017, come da documento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Dare atto che le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31.12.2017, invariate alla data della presente e nel dettaglio:
 - Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop. in misura pari al 1,19%;
 - IN.VA. S.p.A. in misura pari al 0,0098%;
 - MONTEROSA S.p.A. in misura pari al 0,51%;
 sono tutte ammesse dal dettato legislativo vigente e che pertanto l'Ente non è tenuto a intraprendere alcuna attività di razionalizzazione, fusione o soppressione delle medesime.
3. Dare atto che, dalle risultanze della ricognizione effettuata, questo Ente ha partecipazioni indirette nelle seguenti Società:
 - Pila S.p.A in misura pari al 0,000192 %;
 - Consorzio per lo sviluppo turistico del comprensorio di Gressoney Monterosa siglabile consorzio Gressoney Monterosa in misura pari al 0,001074%

4. Dare atto che non risulta necessario nessun adeguamento al “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie” che questo Ente ha adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 611 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 04/08/2015.
5. Trasmettere, a norma dell’articolo 24, commi 1 e 3, del D.lgs n. 175/2016, il presente provvedimento, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall’articolo 15 del medesimo decreto e istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il “portale” online disponibile sul sito www.portaletesoro.mef.gov.it
6. Trasmette copia della presente deliberazione a tutte le Società Partecipate (dirette e indirette) del Comune.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to : Alessandro GIROD)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to : Ferruccio PARISIO)

- Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, punto B3 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo3, comma 3 lettera a) /b) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to PARISIO Ferruccio)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°

Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N° 3

- È pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/01/2019

Gressoney-La-Trinité, lì 11/01/2019

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Ferruccio PARISIO)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 21/01/2003 N° 3, dal primo giorno di pubblicazione.

Gressoney -La-Trinite', lì 11/01/2019

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Ferruccio PARISIO)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-La-Trinité, lì 11/01/2019

SEGRETARIO DELL'ENTE(Ferruccio PARISIO)